

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 giugno 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 27 febbraio 2013, n. 65.

Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale. (13G00106) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2013.

Nomina di un componente del Comitato direttivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. (13A04905) Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 marzo 2013.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché di quello appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (13A04906) Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2013.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - ex AGES, al trattenimento in servizio di diciannove unità ed alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale. (13A05107) Pag. 8



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2013.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A05108)...... *Pag.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Jonio. (13A04928)..... *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Briatico. (13A04929)...... *Pag.* 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 2013.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Samo. (13A04930)...... *Pag.* 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 maggio 2013.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (13A04918)...... *Pag.* 17

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 26 marzo 2013.

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013. (13A04903)..... *Pag.* 18

Ministero della difesa

DECRETO 14 marzo 2013.

Dismissione e trasferimento di beni dal demanio militare aeronautico situati nell'Aeroporto di Ciampino (Roma), ai sensi dell'articolo 693, terzo comma, del codice della navigazione, e assunzione da parte del citato aeroporto dello stato giuridico di aeroporto civile aperto al traffico civile. (13A04909)...... *Pag.* 34

Ministero della giustizia

DECRETO 27 maggio 2013.

Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale. (13A05023).... *Pag.* 43

Ministero della salute

DECRETO 28 maggio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Promide 400», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13A04964)...... *Pag.* 43

DECRETO 28 maggio 2013.

Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Coliaflix», ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (13A04965). *Pag.* 46


DECRETO 29 maggio 2013.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009. (13A04983)...... *Pag.* 49

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 marzo 2013.

Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92. (13A04907)...... *Pag.* 53



Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 2 maggio 2013 è stato determinato nella misura dello 0,50% per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 4, lettera g), il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera c), il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A. provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 2012, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2012 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura dell'1,75 per cento.

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2013 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,25 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in caso di estinzione anticipata del mutuo, il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

13A04918

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2013.

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 e la consistenza della dotazione organica relativa all'anno scolastico 2012/2013.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, concernente la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione, a carattere permanente, degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche e educative a de-



correre dall'anno scolastico 2011/2012 ed è stata, altresì, determinata la consistenza della dotazione organica per il medesimo anno scolastico;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che la consistenza complessiva di 207.123 posti delle dotazioni organiche regionali per l'anno scolastico 2011/2012 come risultante dai provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, corrisponde a quella prevista in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, per effetto del quale la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) è stata ridotta, nel triennio scolastico 2009-2011, di 44.500 posti rispetto al contingente nazionale relativo all'anno scolastico 2008/2009;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, che prescrive che a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione del sopra richiamato art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato pertanto che i criteri ed i parametri di cui alle tabelle di determinazione degli organici di istituto allegate al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, risultano integralmente applicabili per l'anno scolastico 2012/2013 in quanto lo sviluppo di calcolo delle medesime ingenera il numero di posti della dotazione nazionale, come prevista dal citato art. 64;

Visti altresì i commi 69, 70 e 81 dell'art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, inerenti specifiche prescrizioni per la determinazione dell'organico dei profili professionali di direttore dei servizi generali e amministrativi e di assistente tecnico, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013;

Acquisita al sistema informativo del MIUR la consistenza delle istituzioni scolastiche autonome, come ridefinite a seguito dei piani di dimensionamento disposti dalle Regioni in applicazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decreta:

Art. 1.

Dotazioni organiche - Normativa di riferimento

1.1. A decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative statali è determinata ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66, relativo alla determinazione del medesimo organico per l'anno scolastico 2011/2012.

1.2. Al presente decreto, costituendone parte integrante, sono allegate le tabelle "A", "B", "C", "D" ed "F", nelle quali sono indicate le consistenze delle dotazioni regionali. Ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche indicate nelle tabelle di cui al presente comma non superano la consistenza delle dotazioni organiche dello stesso personale determinate nell'anno scolastico 2011/2012, in applicazione dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Al decreto è altresì allegata la tabella "E" inerente il numero di posti da accantonare e rendere indisponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico, per la compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla terziarizzazione dei servizi.

1.3. Per la determinazione dell'organico di ciascun istituto, al presente provvedimento sono annesse le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera e), dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, è stata disciplinata l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133. Dette tabelle sono integrate consequenzialmente alla esigenza di rendere applicative le disposizioni di cui all'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Art. 2.

Dsga - Dotazione organico di diritto

2.1. In applicazione dell'art. 4, commi 69 e 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il posto di organico di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento alunni. Nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, tale limite è di quattrocento alunni. Limitatamente alla determinazione dell'organico di cui al presente decreto, le istituzioni scolastiche di cui al presente comma, con posto in organico di diritto del profilo professionale di Dsga, sono definite istituzioni scolastiche "normodimensionate". Nella tabella "F", sono indicate le consistenze regionali della dotazione organica di diritto del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga).

2.2. È fatto divieto di istituire posti del profilo professionale di Dsga in organico di diritto tra istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni, ciascuna, inferiore ai limiti di cui al comma 1.

Art. 3.

Assistente tecnico - Accantonamento posti

3.1. In applicazione dell'art. 4, comma 81, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ed allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici (I.T.P.) in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico.



3.2. L'accantonamento dei posti di cui al comma 1 non deve ingenerare situazioni di esubero del personale del profilo professionale di assistente tecnico.

3.3. I posti di assistente tecnico non accantonabili per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell'ITP, incrementano il contingente delle disponibilità per le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

3.4. Il direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del MIUR disciplina annualmente le modalità di accantonamento dei posti, secondo la corrispondenza tra l'area didattica di laboratorio e la classe di insegnamento dell'I.T.P. in soprannumero.

Art. 4.

Organico Dsga - Situazione di fatto

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle istituzioni scolastiche con numero di alunni inferiore ai limiti indicati all'art. 2.1., il posto di direttore dei servizi generali e amministrativi non è assegnabile in via esclusiva. Il posto è attivato in comune con altra istituzione scolastica, individuata anche tra quelle di cui al presente comma.

4.2. Al solo fine della istituzione dei posti del profilo professionale di Dsga, l'unione tra scuole con numero di alunni inferiore ai limiti di cui all'art. 2.1. è definito "abbinamento tra istituzioni scolastiche sottodimensionate".

4.3. Il posto conseguente ad abbinamento di cui al comma 2 deve essere istituito esclusivamente nella fase di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto. L'abbinamento è realizzato tra non più di due scuole sottodimensionate.

4.4. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 3, la singola istituzione scolastica sottodimensionata può essere affidata, a titolo di incarico aggiuntivo, a Dsga di ruolo già titolare in scuola normodimensionata. L'incarico di cui al presente comma non implica alcun incremento di organico, né in sede di determinazione dell'organico di diritto né nella fase di cui al presente articolo.

4.5. Con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sono determinati i contingenti provinciali dei posti di Dsga istituiti per gli abbinamenti tra scuole sottodimensionate. Con il medesimo provvedimento sono, altresì, individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate per le quali conferire gli incarichi aggiuntivi di cui al comma 4.

4.6. A mezzo di contrattazione decentrata regionale sono definiti i criteri per la individuazione delle istituzioni scolastiche da abbinare nonché quelle da assegnare a Dsga di istituzione scolastica normodimensionata. I criteri sono definiti con riguardo alla viciniorietà tra sedi, alla tipologia ed alle peculiarità delle istituzioni scolastiche, nonché al numero degli alunni, dei plessi e delle succursali delle istituzioni stesse.

4.7. Tenuto conto dei processi evolutivi connessi al dimensionamento delle istituzioni scolastiche nonché del livello di incidenza sulla dotazione organica, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, i contingenti di cui

al comma 5, ancorché incidenti su posti da attivare nella situazione di fatto, costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di Dsga.

4.8. Il contingente di cui al presente comma è disgiunto dall'insieme degli eventuali, ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per tutti gli altri profili professionali e mantiene, pertanto, propria specificità ed integrità.

4.9. A fronte di eventuali fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte negli anni scolastici successivi dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, il posto istituito in situazione di fatto è nuovamente incardinato nell'organico di diritto a decorrere dall'anno scolastico di efficacia del dimensionamento.

4.10. Ad invarianza di normativa, la ricolmatura dei posti dell'organico di diritto del profilo di Dsga, di cui al comma 9, è disposta ad integrazione della dotazione preesistente del medesimo profilo professionale e, quindi, senza alcuno scomputo o compensazione a detrimento dell'organico degli altri profili professionali.

4.11. L'opzione, di competenza del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, tra abbinamento ed incarico aggiuntivo a Dsga di scuola normodimensionata, deve essere ispirata alla esigenza del non concretizzare indebito aggravio di spesa rispetto alla necessità di garantire le condizioni di efficienza e di qualità dell'attività amministrativa, finanziaria e gestionale dell'istituzione scolastica.

Art. 5.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 6.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia, con particolare riguardo al decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66.


Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 26 marzo 2013

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca*
PROFUMO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 182



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "A"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2012-2013

Regione	organico di diritto a.s. 2011/12	organico di diritto a.s. 2012/13	variazione
	a	b	c = b-a
Abruzzo	5.195	5.124	-71
Basilicata	2.898	2.814	-84
Calabria	9.859	9.606	-253
Campania	23.944	23.431	-513
Emilia Romagna	12.801	12.826	25
Friuli Venezia Giulia	4.099	4.064	-35
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	3.911	3.879	-32
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	188	185	-3
Lazio	18.173	18.007	-166
Liguria	4.668	4.647	-21
Lombardia	29.044	29.047	3
Marche	6.036	6.007	-29
Molise	1.435	1.395	-40
Piemonte	14.384	14.317	-67
Puglia	15.779	15.462	-317
Sardegna	6.784	6.668	-116
Sicilia	20.901	20.471	-430
Toscana	12.167	12.154	-13
Umbria	3.378	3.352	-26
Veneto	15.578	15.496	-82
totale nazionale	*207.123	*204.888	-2.235

* comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di: cuoco, guardarobiere,
infermiere e addetto alle aziende agrarie.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "B"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-2013

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

Regione	organico di diritto a.s. 2011/12	organico di diritto a.s. 2012/13	variazione
	a	b	c = b-a
Abruzzo	1.103	1.101	-2
Basilicata	606	600	-6
Calabria	2.058	2.042	-16
Campania	5.546	5.518	-28
Emilia Romagna	3.028	3.047	19
Friuli Venezia Giulia	868	870	2
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	834	836	2
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	34	34	0
Lazio	4.318	4.330	12
Liguria	1.029	1.033	4
Lombardia	7.008	7.042	34
Marche	1.342	1.347	5
Molise	315	313	-2
Piemonte	3.201	3.207	6
Puglia	3.798	3.776	-22
Sardegna	1.420	1.418	-2
Sicilia	4.971	4.939	-32
Toscana	2.771	2.786	15
Umbria	719	722	3
Veneto	3.736	3.746	10
totale nazionale	47.837	47.837	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "C"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-13

Profilo professionale : Assistente Tecnico

Regione	organico di diritto a.s. 2011/12	organico di diritto a.s. 2012/13	variazione
	a	b	c = b-a
Abruzzo	338	338	0
Basilicata	258	258	0
Calabria	876	876	0
Campania	1.936	1.936	0
Emilia Romagna	858	858	0
Friuli Venezia Giulia	337	337	0
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	324	324	0
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	13	13	0
Lazio	1.455	1.455	0
Liguria	367	367	0
Lombardia	1.972	1.972	0
Marche	531	531	0
Molise	120	120	0
Piemonte	1.069	1.069	0
Puglia	1.338	1.338	0
Sardegna	548	548	0
Sicilia	1.813	1.813	0
Toscana	832	832	0
Umbria	282	282	0
Veneto	1.123	1.123	0
totale nazionale	16.053	16.053	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "D"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-13
Profilo Professionale: Collaboratore Scolastico

Regione	organico di diritto a.s. 2011/12	organico di diritto a.s. 2012/13	variazione
	a	b	c = b-a
Abruzzo	3.434	3.429	-5
Basilicata	1.822	1.805	-17
Calabria	6.301	6.251	-50
Campania	15.057	14.981	-76
Emilia Romagna	8.312	8.363	51
Friuli Venezia Giulia	2.662	2.667	5
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	2.538	2.543	5
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	124	124	0
Lazio	11.384	11.416	32
Liguria	3.040	3.050	10
Lombardia	18.679	18.770	91
Marche	3.838	3.853	15
Molise	903	899	-4
Piemonte	9.393	9.409	16
Puglia	9.667	9.611	-56
Sardegna	4.330	4.323	-7
Sicilia	12.860	12.778	-82
Toscana	7.939	7.983	44
Umbria	2.186	2.194	8
Veneto	9.891	9.916	25
totale nazionale	131.698	131.698	0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA " E "

Collaboratori scolastici

Posti accantonati per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 4, del D.I. 29 luglio 2011, n. 66
(posti da accantonare per terziarizzazione dei servizi ausiliari)

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	31
istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	10
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
totale nazionale	11.857




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale Scolastico

TABELLA "F"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2012-2013
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)


Regione	organico di diritto a.s. 2011/12	organico di diritto a.s. 2012/13	variazione
	a	b	c = b-a
Abruzzo	252	188	-64
Basilicata	162	101	-61
Calabria	506	319	-187
Campania	1.333	924	-409
Emilia Romagna	557	512	-45
Friuli Venezia Giulia	195	153	-42
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento italiana	178	139	-39
di cui istit.scol. con lingua di insegnamento slovena	17	14	-3
Lazio	904	694	-210
Liguria	216	181	-35
Lombardia	1.285	1.163	-122
Marche	266	217	-49
Molise	76	42	-34
Piemonte	656	567	-89
Puglia	896	657	-239
Sardegna	372	265	-107
Sicilia	1.146	830	-316
Toscana	525	453	-72
Umbria	165	128	-37
Veneto	701	584	-117
totale nazionale	10.213	7.978	-2.235



Allegato: Tabella "1"**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013-
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9


	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13



Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo;
- c) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi con più di 1.900 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.900. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.200;
- d) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi;
- e) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- f) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri;
- g) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo;
- h) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi;
- h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)




Allegato: Tabella "2"**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013 -****Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	300	3	5
	400	3	6
	500	4	7
	600	4	8
	700	5	9
	800	5	10
	900	6	11
	1000	6	11

Note:

- a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma. Il posto di organico di diritto viene attivato nelle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni. Tale limite è di 400 alunni qualora la scuola sia ubicata in piccole isole, comuni montani ovvero in zone caratterizzate da specificità linguistiche. (art. 4, commi 69, 70, L. 183/2011);
- b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto;
- c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000;
- d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11;
- e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella;
- f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";



- g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note;
- h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.



Allegato: Tabella "3/A"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	30	2	1	11	2	3	1
	50	2	1	14	2	3	1
	75	2	1	16	2	3	1
	100	3	1	18	3	3	1
	125	3	2	21	3	4	1
	150	3	2	23	3	4	1
	175	4	2	25	3	4	1
	200	4	2	27	3	4	1

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.



Allegato: Tabella "3/B"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative**

In presenza di soli semiconvittori


	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	1	7	1	2	0
	50	1	7	1	2	0
	75	1	8	1	2	0
	100	1	9	1	2	0
	125	2	10	1	2	0
	150	2	11	1	2	0
	175	2	12	1	3	0
	200	2	13	1	3	0

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.



Allegato: Tabella "3/C"**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2012/2013- :
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative****In presenza di convittori e semiconvittori**

Per i convittori si applica la tabella 3/A

Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	30	0	3	0	0	0
	50	0	4	0	0	0
	75	0	5	0	0	0
	100	1	6	0	0	0
	125	1	7	1	1	0
	150	1	8	1	1	0
	175	1	9	1	1	0
	200	2	10	1	1	0

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

- a)** Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

